



ODG

N. 1674

Urgente aggiornamento della normativa regionale al fine di garantire anche agli enti del terzo settore l'azzeramento dell'IRAP e scongiurare un danno economico per le ex onlus

Presentato dal Consigliere regionale:

MAGLIANO SILVIO (primo firmatario) 04/09/2023

Richiesta trattazione in aula

Presentato in data 04/09/2023

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

ORDINE DEL GIORNO

*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno*

OGGETTO – URGENTE AGGIORNAMENTO DELLA NORMATIVA REGIONALE AL FINE DI GARANTIRE ANCHE AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE L'AZZERAMENTO DELL'IRAP E SCONGIURARE UN DANNO ECONOMICO PER LE EX ONLUS.

Il Consiglio Regionale del Piemonte,

Premesso che:

- il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è il registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117), per assicurare la piena trasparenza degli Enti del Terzo Settore (ETS) attraverso la pubblicità degli elementi informativi che vi sono iscritti;
- a decorrere dal 1° gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 82 "Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali" comma 8: *"Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre nei confronti degli enti di cui al comma 1 del presente articolo la riduzione o l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea"*.

Appurato che:

- ai sensi del suddetto articolo sono esentati dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) gli Enti del Terzo Settore di cui al medesimo decreto, comprese le Cooperative Sociali ed escluse le Imprese Sociali costituite in forma di società, fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP.

Constatato che:

- al momento dell'iscrizione al RUNTS le Onlus assumono la qualificazione di Ente del Terzo Settore perdendo, pur svolgendo la stessa attività di prima, la qualifica di Onlus e contestualmente anche il diritto alle agevolazioni IRAP;
- ci sono ex Onlus che rischiano di dover versare somme molto rilevanti, anche nell'ordine delle centinaia di migliaia di euro.

Rilevato che:

- alcune Regioni hanno assunto provvedimenti per sanare questa situazione, in assoluta autonomia decisionale, generando un quadro piuttosto variegato;
- la Valle d'Aosta ha scelto di confermare per gli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS (comprese le Cooperative Sociali) e per le ex Onlus l'esenzione totale già prevista in precedenza per le Onlus, chiarendo quanto devono versare di IRAP gli Enti di Terzo Settore e allineandosi così con il Codice del Terzo Settore;
- la provincia autonoma di Bolzano, invece, prevede l'esenzione per OdV e APS iscritte al RUNTS;
- anche la Lombardia si sta adeguando, modificando la Legge Regionale, per riconoscere alle OdV la continuità delle agevolazioni in materia di tassa automobilistica e di IRAP, anche a seguito dell'operatività del RUNTS.

Considerato che:

- l'azzeramento dell'aliquota dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) per i Centri di Servizio del Volontariato, previsti dall'articolo 61 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, supporterebbe economicamente i Centri nelle loro funzioni di sostegno, crescita, sviluppo e formazione dei Volontari presenti negli Enti del Terzo Settore, come previsto dal nuovo Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).

IMPEGNA

il Presidente e la Giunta Regionale

a definire, in maniera autonoma o seguendo le strategie già messe in atto da altre Regioni, ogni aspetto o adempimento anche procedimentale utile all'azzeramento dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) anche per le realtà iscritte al RUNTS.